

Registro dei codici creditori

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC)

Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono assegnati a un soggetto giuridico (persona giuridica) per la sede in cui vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più sedi occorre richiedere un numero RCC separato per ciascuna sede.

Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) se soddisfano le condizioni ai sensi dell'art. 39 OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

Per poterle assegnare il numero RCC la preghiamo di caricare i seguenti documenti:

In riferimento all'istituto

- Identificazione di una persona iscritta con procura nel registro di commercio. Si accettano documenti di identificazione ufficiali (carta d'identità, passaporto o documento di legittimazione (DE/AT))
- Autorizzazione cantonale all'esercizio in qualità di istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici (se il diritto cantonale prevede l'obbligo di autorizzazione) oppure conferma del Cantone che, in base alla legge cantonale, non si rilascia autorizzazione all'esercizio per gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
- Autorizzazione cantonale ad esercitare in qualità di istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) secondo l'art. 39 OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- L'adesione alla convenzione quadro TARMED valida, confermata dall'ordine dei medici cantonale o dalla FMH, a nome del medico responsabile o dell'istituzione (nel cantone di Zurigo è l'istituzione che deve aderire alla convenzione TARMED)

Registro dei codici creditori

In riferimento a tutti i medici dipendenti che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale a carico dell'AOMS e che soddisfano i criteri dell'articolo 38 cpv. 1 lett. a/b OAMal:

I medici dipendenti che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale a carico dell'AOMS e che soddisfano i criteri dell'articolo 38 cpv. 1 lett. a/b OAMal, devono essere registrati. Al momento della richiesta del numero RCC le verrà chiesto di registrare le seguenti informazioni relative ai suoi dipendenti:

- Numero AVS
- GLN personale
- Indirizzo e-mail privato

I suoi dipendenti riceveranno quindi un'e-mail con la richiesta di confermare il loro rapporto di lavoro o di caricare i documenti mancanti.

Il numero RCC o C viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)

Tariffa

I documenti sono disponibili sul sito di SASIS SA alla pagina www.sasis.ch/it/basi-giuridiche-rcc.

Inviare i documenti a:

SASIS AG, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, Postfach, 6002 Luzern

Nota:

se si intendono fatturare prestazioni dell'Elenco delle analisi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è necessario annunciarsi a un Centro di Controllo Qualità di QUALAB per le prove interlaboratorio. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.qualab.ch «Controlli di qualità esterni» (in tedesco o francese).